SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA -

2° COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

7° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 1980

Presidenza del Presidente DE CAROLIS

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modificazioni dell'articolo 159, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvato con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 » (893) (Discussione e rinvio)

66, 68 FILETTI (MSI-DN) 68, 67, 68 SPINELLI, sottosegretario di Stato per la
SPINELLY cottocogratorio di Stato per la
SFINELLI, soliosegretario di Stato per ta
grazia e la giustizia 68
Tropeano (<i>PCI</i>)

I lavori hanno inizio alle ore 11,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modificazioni dell'articolo 159, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvato con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 » (893)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni dell'articolo 159, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvato con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 », del quale sono io stesso relatore.

Il provvedimento tende a modificare il citato articolo delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, che riguarda gli istituti autorizzati alle vendite all'incanto dei beni mobili ed all'amministrazione dei beni immobili oggetto di pignoramento. In particolare, ne modifica il terzo comma, sostituendolo con altri due. L'attuale terzo comma prevede che il Ministro di grazia e giustizia stabilisca le modalità ed i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti dell'articolo e relativi appunto alle sopra elencate funzioni attribuite agli istituti in questione; la norma, però, non dice esplicitamente come debbano essere regolamentati i compensi da assegnare agli istituti medesimi, per cui si è venuto a determinare una specie di conflitto. Il Ministero, infatti, vuole non solo emettere dei regolamenti per l'esecuzione degli incarichi, ma anche regolamentare i compensi con una tariffa, onde renderli omoge-

2ª COMMISSIONE

nei sul territorio nazionale; mentre, in assenza di una esplicita autorizzazione in tal senso, vi è stata una interpretazione estensiva ed analogica, da parte della magistratura, di alcune norme del codice di rito: articoli 65, 520, 522, 533 del codice di procedura civile e 52 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile; cioè tutte norme relative alla liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice, dai consulenti tecnici agli auditori giudiziari agli amministratori, anche di beni immobili, e così via.

Si è in tal modo determinata un'applicazione di compensi senza alcun riferimento ad una specifica tabella, neppure tra un minimo ed un massimo, e con grosse sperequazioni a livello nazionale.

Debbo anche sottolineare che si tratta di un settore che è sempre stato molto delicato, trattandosi di esecuzione forzata. Sarebbe anche l'occasione opportuna, forse, per suggerire al Governo di effettuare un adeguato controllo sul funzionamento degli istituti di vendite giudiziarie, che — almeno in passato, quando io potevo esercitare la professione nel settore, e quindi prima che ottenessi il mandato parlamentare — non di rado presentava abusi o comportamenti ed atteggiamenti poco chiari.

A parte tale raccomandazione, che affidiamo al Governo, il quale, una volta approvato il disegno di legge in esame, avrà pieni poteri anche per quanto concerne la determinazione dei compensi agli istituti di cui ci occupiamo, non si può negare che la delicatezza del settore e l'esigenza di uniformità rendono fin troppo evidente l'opportunità di approvare il provvedimento; provvedimento che, tra l'altro, per evitare di affidare al legislatore l'adeguamento periodico dei compensi in relazione alla svalutazione ed all'eventuale aumento dei vari costi che gli istituti dovranno affrontare per svolgere le funzioni di cui si parla, nel secondo dei due commi con i quali sostituisce il terzo comma dell'articolo 159 citato affida al Ministro di grazia e giustizia anche la facoltà di adeguare ogni tre anni la misura dei compensi « in base alla variazione del costo dei beni e dei servizi che incidono sulle prestazioni degli istituti stessi, tenuto conto degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ».

Non ho altro da aggiungere se non raccomandare il disegno di legge all'approvazione dei colleghi. Dichiaro quindi aperta la discussione generale.

FILETTI. Il disegno di legge mi lascia alquanto perplesso, sembrandomi il criterio suggerito alquanto generalizzato e tale da dar luogo ad incongruenze o sperequazioni in sede di applicazione pratica.

Le norme che in atto disciplinano l'attività dei custodi, o degli amministratori giudiziari in genere, in ordine al compenso da devolvere agli stessi, affidano la competenza circa la determinazione del quantum al magistrato che ha proceduto alla nomina. Questi, in generale, tiene conto dell'attività svolta e del valore del bene amministrato o sottoposto a pignoramento. Ora non mi pare, per la verità, che in una materia così vasta come quella del pignoramento dei beni mobili e dell'amministrazione giudiziaria dei beni immobili, si possano trovare degli elementi, direi, statici di determinazione dei compensi, devolvendo tale compito al Ministro di grazia e giustizia: elementi statici che dovrebbero poi essere eguali per tutto il territorio italiano.

Se non erro, un sistema di determinazione del compenso è previsto dalla legge per i curatori fallimentari, per i quali il compenso stesso viene determinato proporzionalmente, secondo un'aliquota che varia in relazione al valore dei beni formanti oggetto della massa fallimentare. Ora, se vogliamo trovare un criterio unico, non mi sembra che si possa stabilire soltanto una percentuale con riferimento al valore del bene; una percentuale sempre identica. È infatti di tutta evidenza che le spese di gestione da parte dell'istituto addetto alla custodia o alla vendita possono incidere in maniera varia a seconda del bene amministrato, a seconda dell'ubicazione dello stesso, a seconda della sua natura o qualità. Penso pertanto che, anzichè affidare al Ministro la competenza circa la determinazione del quantum del compenso, meglio potremmo affi-

7º Resoconto sten. (25 giugno 1980)

darla al magistrato che ha proceduto alla nomina o al magistrato che presiede al procedimento di esecuzione, stabilendo una percentuale minima ed una massima in relazione al valore dei beni pignorati, sequestrati o amministrati. Dovrebbe essere il magistrato, cioè, di volta in volta, nei limiti del minimo e del massimo suddetti, a tener conto delle particolari attività svolte dall'istituto nell'assolvimento del compito ad esso demandato.

A me sembra quindi che il disegno di legge, così come proposto, debba essere modificato, nel senso che la determinazione del compenso deve essere, come dicevo, affidata alla magistratura e non al Ministro di grazia e giustizia, nell'ambito di un minimo e di un massimo. Mi sembra inoltre che non vi sia neanche bisogno dell'adeguamento delle misure in relazione alle variazioni del costo dei beni, perchè, automaticamente, il compenso aumenta o diminuisce in relazione proprio al costo dei beni e cioè a dire al costo di quei beni che vengono pignorati, venduti od amministrati.

Sarei quindi del parere di lasciare ferma la competenza del Ministro di grazia e giustizia in ordine alle modalità ed ai controlli per l'esecuzione, ma di aggiungere all'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile un ulteriore comma che preveda che la determinazione del compenso sia devoluta al magistrato che ha proceduto alla commissione dell'incarico o che è competente per materia nella procedura di espropriazione cui si riferiscono i beni soggetti a pignoramento.

TROPEANO. Io accolgo parte delle osservazioni fatte dal senatore Filetti. È mia impressione che il disegno di legge così com'è, lungi dall'affrontare e risolvere concretamente i problemi che sono prospettati nella relazione che lo precede, finisca con il renderli forse definitivamente insolubili. Io non respingo l'idea di demandare al Ministro di grazia e giustizia di stabilire non solo le modalità ma anche le misure; solo che io prevederei di demandare al Ministro di grazia e giustizia la determinazione di misure minime e massime entro

cui i presidenti dei tribunali, poi, con proprio decreto...

FILETTI. O i pretori.

TROPEANO. Io direi i presidenti dei tribunali per renderlo uniforme nell'ambito di una circoscrizione qual è quella del tribunale; potremmo avere così un criterio unificante perlomeno sotto questo aspetto.

Pertanto, signor Presidente, noi dovremmo modificare il primo dei due commi sostitutivi che si propongono con questo disegno di legge nel senso di dire: « Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti nonchè la misura minima e massima dei compensi dovuti agli istituti da determinare concretamente con decreti dei presidenti dei singoli tribunali ». Ciò restituirebbe, sia pure non ad ogni giudice presso cui pende il giudizio di esecuzione, ma al presidente del tribunale, la facoltà di determinare questi compensi sulla base dei minimi e massimi stabiliti dal Ministro.

E questo perchè poco prima facevamo rilevare che la situazione, ad esempio, del tribunale di Milano non può essere quella del tribunale di Lamezia (faccio il confronto con un tribunale della mia circoscrizione) in relazione anche ai costi, in relazione alle esigenze, in relazione all'entità delle pratiche. Vi è, cioè, una serie di fatti e circostanze che non consentono di pervenire alla determinazione di compensi unici da valere per tutto il territorio nazionale, tenuto conto della diversa realtà nella quale operano gli stessi istituti giudiziari ai quali dovrebbero essere devoluti questi compensi.

Allora a me pare che, forse, una soluzione di questo tipo potrebbe, da una parte, far sì che nazionalmente vengano fissati i minimi e i massimi in modo che non si lasci alla discrezionalità neanche dei giudici locali la determinazione di minimi o massimi che vanno al di là di un certo limite, e dall'altra che si riconduca alla competenza del presidente del tribunale la possibilità di stabilire i compensi quali effettivamente debbono essere nell'ambito della circoscrizione.

2ª COMMISSIONE

7º RESOCONTO STEN. (25 giugno 1980)

È chiaro che da questo conseguirebbe anche una modifica al secondo dei due commi sostitutivi, nel senso che si dovrebbe dire: « Ogni tre anni » — io sarei d'accordo su questa possibilità del Ministro di adeguare questa tariffa minima e massima ogni tre anni — « il Ministro può adeguare la misura minima e massima dei compensi, eccetera ».

In questo modo il disegno di legge potrebbe anche essere varato dalla nostra Commissione.

FILETTI. Lei escluderebbe, quindi, il riferimento al valore dei beni?

TROPEANO. Sì, altrimenti si creerebbe una tariffa per ogni ipotesi, per ogni controversia, per ogni esecuzione. Sarebbe un disastro.

SPINELLI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Se ho capito bene - visto che coloro che non parlano evidentemente non hanno osservazioni da fare o in relazione al disegno di legge originario oppure alle proposte di modifica qui si propone di accogliere il principio che il Ministro di grazia e giustizia stabilisca una tariffa, che però dovrebbe essere una tariffa indicativa, nel senso di fissare dei minimi e dei massimi e non delle misure tassative da applicare su tutto il territorio nazionale, demandando poi al giudice (e qui c'è una distinzione di opinioni, mi pare) di stabilire nel caso singolo il compenso. Il senatore Filetti propone che sia il giudice che ha commesso l'incarico a stabilire questo compenso. Il senatore Tropeano, facendosi carico di una certa esigenza, non dico

della superiore autorità, ma quanto meno di una uniformità perlomeno nella stessa circoscrizione giudiziaria di un criterio che non sia sottoposto a troppe variazioni soggettive, propone invece che sia il presidente del tribunale a stabilire poi, nell'ambito di questo minimo e di questo massimo, il compenso da dare. Con un'altra variazione: che il senatore Filetti rifiuta l'aggiornamento triennale previsto dal disegno di legge, ritenendolo automaticamente ancorato al valore del bene, mentre il senatore Tropeano mi pare di capire che accetta, invece, anche questo criterio di aggiornamento, sempre con riferimento ai minimi e ai massimi e non a misure tassative.

Devo dire che mi trovo indubbiamente di fronte ad una proposta interessante nel suo complesso, per la quale però vorrei riservarmi un maggiore approfondimento. Chiederei, quindi, un breve rinvio della discussione per potermi pronunciare con maggiore senso di responsabilità collegiale (del Ministero e del Governo) e non esprimere soltanto un'opinione personale.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Rendo noto agli onorevoli senatori che la Commissione affari costituzionali ha espresso questa mattina parere favorevole su questo disegno di legge.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

11 Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI